



BIBLIOTECA
COMUNALE
DI TRENTO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO
Dipartimento di Lettere e Filosofia



FONDAZIONE
CARITRO
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

TRENTO, *Constitutioni, e capitoli per l'erectione, e mantenimento dell'archivio publico della città di Trento*, Trento, Francesco Celva, 1699.

Esemplare digitalizzato:

Trento, Biblioteca comunale, T I-op a 70

LINK: <https://bdt.bibcom.trento.it/345>

[BDT – BIBLIOTECA DIGITALE TARENTINA](#)

progetto STABAT – *Stampe antiche Biblioteca comunale di Trento*



COMUNE DI TRENTO



STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* è un progetto concluso, cofinanziato dalla Fondazione Caritro (“Bando Archivi 2014”), dalla Biblioteca comunale di Trento e dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento; gli altri partner del progetto sono la Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e archivistici della Provincia Autonoma di Trento e l’University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All’interno di Stabat sono state digitalizzate e descritte tutte le edizioni stampate in Trentino nei secoli XV-XVII che si conservano presso la Biblioteca e l’Archivio storico del Comune di Trento. Ogni digitalizzazione è accompagnata da una descrizione della stampa; tutto il materiale è liberamente consultabile sulla *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).


In questo file le immagini hanno avuto in trattamento OCR e pertanto si possono fare ricerche testuali; le immagini presenti sul sito, dove si può trovare una descrizione completa dell’edizione, hanno invece una qualità maggiore.

Le immagini presenti nella *Biblioteca Digitale Trentina* sono rilasciate con licenza di Pubblico dominio, il presente PDF è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0.

STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* is a project that was successfully concluded thanks to the support of a group of partners, namely the Caritro Foundation (“Bando Archivi 2014”), Trent Civic Library, the Department of Humanities of the University of Trento, as well as the Superintendence for Architectural, Landscape, Historical, Artistic and Ethno-anthropological Heritage for the Province of Trento and the University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All the editions belonging to the Library and the Civic Historical Archive that were printed in Trentino during the XV-XVII centuries have been digitised and described. As a result, each digital copy is accompanied by a record with specific data regarding the printed book, and is freely available to be consulted on *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).

The images belonging to this file are OCR-converted, hence the text of this edition can be electronically searched. The images available on the website, on the contrary, have a higher resolution and are accompanied by a complete description of the edition.

The images available on the *Biblioteca Digitale Trentina* are public domain files; this PDF is available under the Creative Commons Attribution – Non-commercial – No Derivative Works 3.0 License.



BIBLIOTECA
COMUNALE
TRENTO

Misc.

f

b

609

BIBLIOTECA COMUNALE
TRENTO



ex libris



K 1970649

D 203987

Stca

I l-op a 70

Misc. T. 6. 609

P. Proc.

Tommaso Gar

Constitutiones adnotate propositæ fuerunt à Perillustri, & Clariss. Dominis HIERONYMO POMPEATO, VALERIO à PUTEO, DOMINICO RICCIO, JOANNE BAPTISTA SALVETTI, ANGELO SERAPHINO GALLITIOLO, CAROLO ANTONIO ALEXANDRINO, & FRANCISCO IGNATIO SIZZO CONSULIBUS, & Provisoribus Tridentini. ponderate verò, & examinatæ tam à Perillustribus, & Clariss. Dominis FRANCISCO ANTONIO de ALBERTIS CANCELLARIO, PARTI OLAMEO BERTOLATIO, DOMINICO MERSIO, JOANNE BAPTISTA GENTILLOTO, FRANCISCO VIGILIO SIZZO, & JOANNE BAPTISTA ALBERTO SARDANEA CONSILIARIIS EXCELSÆ Tridentinæ Superioritatis, quàm à Perillustri, & Clariss. Domino LUDOVICO Malfatti Almi Collegii Tridentini Rectore, & Clariss. Dominis eiusdem Civitatis Deputatis, ordinaria verò Auctoritate Celsiss. & Reverendiss. Domini JOANNIS MICHAELIS PRÆSULIS, AC PRINCIPIS TRIDENTI COMITIS A SPAUR, &c. Domini Notari, &c. confirmata.

PROCLAMA.

D'Ordine, e Comando de mole' Illustri, e Clariss. Sig. Consoli, & Provveditori della Città di Trento si commette, e seriamente commanda à tutte, e cadauna persona di questa Città, e sua Podestaria dal primo giorno del prossimo venturo mese di Novembre, e per li tempi subsequenti in perpetuo, l'inviolabile osservanza, & adempimento delle costituzioni, e capitoli concernenti l'Archivio Pubblico di questa medesima Città del tenore qui annesso da essere publicate, sotto le pene in quelle comminate, essendo destinato il luogo di detto Archivio nel Palazzo Consolare, e così, e con ogni miglior modo, & ne. &c. copia, &c.

Dat. in Trento dal Magistrato Consolare li 4. Settembre 1699.

GIROLAMO POMPEATI Capo Consule, &c.

FLORIANO FOGLIA Notaro Collegiato, & Archivista
Deputato de mand.

Constitutiones, & capitula hic annexa Archivi, atque hoc proclama presentibus Typis congesta, publicata fuerant tribus in locis Civitatis Tridentinæ scilicet Plateæ magnæ Mercatorum, & Cantoni, et alio usque triquo supra tabe sue Mercatorum 9. Mensis Septembris, anni 1699. indictione sextina per Substantiam à Saxa Curie Pretoris officialem alta, & perconia voce, ne fuisse scripto Nuncio fassissis perlegente, pluribus, adstantibus, & audientibus, &c. affixa copiâ per de Officialem in dictis locis.

Idem FLORIANUS FOGLIA Notarius,
& Archivista, &c.

CORRECTIO

Le parole --- donazioni inter vivos --- pag. 4 cap. primo linea 21. & 22. devono esser cassate

(3)
ECCEL^{za} REV. VESCOVO , E PRENCIPE SIG. SIG;
E PATRONE GRATIOSISSIMO

Ramando noi humilissimi supplicanti di rauivare l'Archivio de rogiti publici per moltissimi anni già abbandonato con publico, e norabile pregiudizio di questa Patria, habbiamo anco, già alcuni anni, formati capitoli per l'erectione nuova, profecutione, e conservatione del medemo Archivio, che passati ad manus delli Molto Illustri, e Clarifs. Sig. Confeglieri, e del Molt' Illustre, e Clarifs. Sig. Rettor del Collegio, furono in parte modificati, riformati, e poscia nella sessione habuta con detti Sig. Confeglieri, Sig. Rettore del Colleggio, e Sig. Consoli Deputati da questo magistrato Consulare pienamente stabiliti, e conclusi, con precedente riflesso, & esame. Hora restando di auvalorarli colla soursa sua ^{supplicatio} supplichiamo l'Eccell. Vostra Reuerendis. di benignamente confirmare detti capitoli, & ordinationi per detto Archivio già conclusi, e quivi alle presenti nostre preci annessi, acciò le cose ad' universale beneficio passino con buon' ordine, e si possi prontamente dare efecutione à questo publico bene, ne speriamo la gratia, e ei confermiamo.

Di Vostra Eccel. Reverendis.

Hamil. e Fedel. sudditi, e Seruit.
Li Consoli, e Provedit. della Città di Trento;

Vlris, & examinatis capitulis viginti sex; de quibus in precibus ad restorationem, seu erectionem, & directionem publici Archiuii compositis autoritate ordinaria Celsitudinis Suae Reverendis. eadem confirmantur, mandando illa publicari, & districtè obseruari sub poenis in illis contentis, Iure Superioritatis saluo semper manente.

Sig: 24. Iulii 1699.

Bernardinus Mancì Secret.

NOI Consoli , e Provveditori di questa Città di Trento, havendo più volte fatto riflesso al danno notabile, che risente questa Patria per la mancanza d'un publico Archivio, nè tempi andati in questa Città lodevolmente eretto, & hora dal corso de molti anni in quà interrotto, mentre ò per negligenza de Notari ancor viventi, ò per trascuraggine de loro eredi , si smarriscono frequentemente le publiche scritture con grave pregiudicio de gl' interessati; perciò desiderosi d'ouviare à questo disordine, è di stabilire per l'avenire una perpetua sicurezza alli publici rogiti doppo maturato longamente l'affare, habbiamo determinato di ripigliare l'erectione del sodetò Archivio da tenerli nel Palazzo Consolare, mediante l'infra scritti Capitoli all' Eccellenza Rev. di Monfig. nostro Vescovo, è Prencipe di Trento esibiti, & indi confirmati, come per gratios. referito in data delli 24. Luglio 1699. da esser inviolabilmente osservati sotto le pene comminate nè Medemi.

Primo s'ordina douque, statuisse, e comanda, che tutti li Notari del Colleggio di Trento, ancorche havessero altri officii di qualoque sorte si siano, è tanto li habitanti in Città, quanto nelle Ville, li quali in auenire doppo la publicatione delli presenti capitoli, si rogaràno d'instrumenti di compre, pagamenti transazioni divisioni, emancipationi, Legitimationi, locationi perpetuali, affitti, dotti, tutelle, curatelle, inventarii, permutationi, cessioni, renunciacioni repudiationi, francationi, donationi inter vivos procure generalissime, e qualonque altro rogito perpetuale, si come le sentenze Ciuili eccedenti la somma di Ragnesi venticinque, siano tenuti, & obligati doppo la publicatione di quelli in termine di giorni quindeci per li rogiti seguiti in Città, è suoi Borghi, e d'un mese per li rogiti fatti nelle Ville del distretto di Trento, li suddetti rogiti, cioè una copia di que lli di mano propria, o vero trovandosi per qualche impotezza naturale d'infermità impedito, à potere dare tal' copia scritta di propria mano, quella in tal' caso doverà consignare scritta di mano d'altro Notaro Collegiato, escludendo ogni altro scrittore, che non fosse Collegiato, indi collationata col di loro protocollo, sottoscritta, e munita col proprio segno del Notariato, e così autenticata presentare effettivamente all' officio dell' Archivio, e Registratore in folii intieri di carta ordinaria scritta leggibilmente di buò carattere, e d'ingioistro ben colorito, e durabile, & estese le somme contenute in tal' copia non in abaco, mà per lettere almeno una volta, e non in altra forma, e modo. acciò possi, e debba registrarla al suo luogo in conformità delli seguenti capitoli, sotto pena alli Notari, che non a dempiràno in tutto, e per tutto al presente capitolo per la prima volta di Ragnesi venticinque, per la seconda sotto l'antescritta pena di Ragnesi venticinque, e sospensione dal officio del Notariato per tre anni continui, e per la terza volta di Ragnesi cento

gento, e totale privatione dell'offitio suddetto, della qual privatione, e sospensione se nè farà publico proclama nè luoghi soliti della Città d'ordine de Sig. Consoli, acciò passi à notizia di tutti. Dandosi poi il caso d'appellatione dalle sentenze delegate al Eccelsa superiorità, e che la causa venisse accettata nel Consiglio del Eccell. e Rev. Principe da essere ivi discussa l'attuario, che se nè sarà rogato dell' appellatione interposta havuta, che nè haverà la cognitione dell' accettazione della causa in Castello, ò almeno nel spatio di giorni quindici doppo il tempo della consegna delli atti per presentarli nella Cancelleria, debba consegnare all' Archivista un'attestato, che la causa s'è stata accettata nel suddetto Consiglio da registrarfi presso la sentenza appellata dal med. rogata, e ciò sotto le penne, e condizioni come sopra.

E se non ostante tal' sospensione, e privatione dichiarata con publico Proclama presumesse il Notaro continuare quella durante, nel suo esercizio in tal caso, oltre la nullità delli di lui rogiti, quali adesso per al hora in vigore del presente capitolo si dichiarano nulli, e di niun' valore, incorrerà di più esso Notaro anco nella pena del falso, da essergli imposta dal Giudice ordinario, e sarà tenuto all' interesse della parte, valore del contratto, sì come di tutte le spese, danni, & interessi tanto in lite, come fuori, che alcuno patir potesse per tal causa. E nulladimeno potrà essere sforzato con mezzi più proprii l'istesso Notaro, che non haverà presentato li rogiti fatti avanti al suddetto proclama, à dover' quelli presentare nell' Archivio, quali sopra scritte pene oltre quella del falso, ne suoi casi doveranno essere applicate per un' terzo alla Città, e per l'altro terzo all'accusatore. Esortando anco li Contrahenti, & interessati à notificare all' Archivista, e Registratore il giorno delli rogiti, acciò venghi pòtualmente osservato quanto sopra è stato prescritto. Essendòdosi questa constitutione sopra espressa, anche alli eredi de Notari, che se nè saranno rogati de instrumenti, e sentenze come sopra, con questa però limitatione che s'ino tenuti essi eredi, ò loro Tutori, e Curatori respectivè alla presentatione d'esse scritture solo frà due Mesi, da computarsi dal giorno della morte del Notaro sotto le medeme pene come sopra.

Rispetto poi a testamenti Codicilli, e Donazioni trà vivi, e per causa di morte, e quali si voglia altra ultima volontà, tanto noncupativi, come in scritti, e di quonque specie, per essere materia di molta gelosia, non sarà tenuto il Notaro, & eredi, ò Tutori, ò Curatori, come sopra, consegnar' copia all' Archivio, come per altro si è disposto di sopra delli altri rogiti, se non doppo la morte del disponente, e seguita, che sarà l'apertura di tali Testamenti, Codicilli, Donazioni per causa di morte, ovvero altre ultime volontà, al qual tempo però correrà l'obbligo al Notaro di consegnare copia autentica di tal' ultima volontà nel modo sopradetto.

Mà se ordinasse precipamente il disponente, ò Testatore, che l'ultima
sua

sua volontà fosse data all' Archivio, doppo fattone il rogito, & avanti l'apertura della medema, all' hora sarà tenuto il Notaro, suoi eredi, e sodetti, come sopra darne tal' copia nella forma sopra scritta al solito Archivio sigillata, col sigillo del Notaro, che se nè rogò, e col sigillo, ò segno del Testatore, ò disponente, in modo tale, che il Registratore dell' Archivio non sappi, ne saper possi il contenuto di dette ultime volontà, e donationi se non al di fuori, ove doverà farsi l'inscrizione del nome del disponente, ò Testatore, e di qual' sorte s'ii detta ultima sua volontà, ò disposizione, dovendo detto Registratore, e suoi successori Archivisti tenere tali ultime volontà così sigillate, ben custodite, & in luogo appartato, fin' tanto viverano le persone Testanti, e disponenti per registrarle poi à suo luogo hauta, che nè haverà la notizia della morte de disponenti, e Testatori, dovendo all' hora dette ultime volontà esser' aperte, e disigillate col la presenza del Notaro, che se nè rogò, entro il spacio di giorni quindici, doppo hautane la notizia della morte, come sopra, sotto pena di Ragnesi venticinque toties, quoties, &c. tanto all' Archivista, quanto al Notaro, che se ne rogò ne suoi casi, dà esser applicata come sopra, e della privatione immediatamente dell' officio d' Archivista, ò Notariato, e ciò quando la volontà del Testatore, e disponente, non fosse di dar all' Archivio aperte dette ultime volontà, e sotto l'istesse pene il medemo Archivista, e Registratore s'ii obligato tener' anco secreta la consegna à lui fatta di dette ultime volontà, e donationi.

Secondo che li Notari, li quali s' haveranno rogati dell' Instrumenti, sentenze dell' importare, oltre li Ragnesi venticinque, & altre scritture da presentarsi all' Archivio, immediatamente doppo la publicatione di quelli si facino dare dalli Cōtrahēti, & intervenienti carentani diciotto, senza obligo d'altra compensatione al tempo della scossida dell' instrumento, de quali carentani diciotto, sei nè doveranno sborsare all' Archivista, e Registratore per suo impiego quando presenteranno l' instrumenti, sentenze, e scritture, e ciò non facendo li medemi Notari saranno tenuti pagare del proprio, e li altri carentani dodici il Notaro potrà tratenere per sua mercede della copia. Quali carentani diciotto trattandosi de contratti, ò sentenze saranno pagati per metà dalle parti, trattandosi poi d'ultime volontà dal solo disponente, ò suoi heredi.

Terzo, ch' ogni volta, che per l' Archivista, e Registratore sarà data copia d' alcun' instrumento, ò rogito sottoscritto, & authentico in forma col suo proprio segno del Notariato, e sigillo dell' Archivio, à tal' copia si devi così nelli giudizi publici, come in ogni altro luogo della Podestaria, e fuori di quella, con la legalità in forma, dare piena, & indubitata fede, e faccia quella piena provatione tanto come se fosse ogni scrittura scritta, sottoscritta, & authenticata per mano, e segno del Notaro, quale se ne fosse rogato.

Quarto, se per caso occorresse, che l' instrumento, e rogito estratto dal Notaro,

taro del quale se nè è rogato, e dato alle parti ò ad alcuna d'esse fosse contradicente, ò in alcuna parte diverso al presentato nell'Archivio, e Registro, che all'ora prevaglia quello dell'Archivio come più valido, più integro, e sincero, non levandosi perciò l'arbitrio al Giudice conforme alle concorrenti circostanze di provvedere, quanto di ragione ogni volta vi fosse discrepanza trà il protocollo, e la copia consegnata all' Archivio.

Quinto, che tutte le cause, ò differenze, e controversie, che occorreranno per causa delle cose pertinenti all'ufficio dell'Archivio, Archivista, e Registratore debbin' essere proposte, ascoltate, decise, e terminate summariamente, sine strepitu, & figura Iudicii dal Magistrato Consolare, eccettuate le cause di falsità come sopra riservate al Giudice ordinario.

Sesto, e rispetto all' instrumenti, sentenze, vltime disposizioni, & altre scritture come sopra, seguite avanti la publicatione delli presenti capitoli desiderando alcuno, che una copia authentica di quelli, e collationata col protocollo del Notaro, e come sopra s'ii riposta, e registrata nel suddetto Archivio, e Registro, il Notaro, della qual' scrittura, se n' haverà rogato, ovvero li di lui eredi, se farà morto, sotto le antescritte pene come nel capitolo primo s'ii, e sino tenuti, & obligati effettivamente dare, e consignare detta copia authentica, e collationata coll'originale Protocollo nel termine d'un mese dall'infinatione del dimandante, e ricercante, conseguendo dal medemo per tale fatica, & estratto centantani dieciotto, da distribuirsi come sopra al capitolo secondo, cioè sei all'Archivista, e dodeci per se. Quali copie authentiche, e collationate come sopra, e non in altro modo esso Archivista, e Registratore farà tenuto, & obligato di registrare, e cucire in libro, e protocollo, ò piùse vi farà bisogno separati dalli altri protocolli fatti, doppo la publicatione delli presenti capitoli, & erettione dell' Archivio, con fare, e tenere un' reperitorio solamete per questo effetto, e scrivere in quello secondo l'Alfabetto, prima il cognome, e poi il nome, e nel medemo modo, e forma, che qui sotto vien' prescritto al Capitolo decimo quarto.

Settimo, e già, che questo Archivio deve servire per ben' publico, e di tutte le cose notabili, e scritture authentiche, perciò ogni persona sotto posta alla Giurisdictione della Podestaria di Trento, il quale habbi in beni stabili almeno il valore di duecento fiorini, e quelli del Vescovato in temporale dominio, dando figurà idonea in questa Città di Trento per detta summa, possi far descrivere, e copiare ò s'ii registrare in un' libro, ò s'ii protocollo separato dalli altri intitolato l'Estravagante, premessa però la cognitione del Magistrato Consolare al quale doveranno essere prima esibiti l' instrumenti, & altre scritture, come Privilegii Immunità, Libertà, Donationi, Habilitazioni, Franchigie, Prerogative, & altre simili cose scritte, e concesse nella Podestaria, Giurisdictione, e Vescovato di Trento, collationandole però esso Archivista

vista, e Registratore alla presenza de testimonii degni di fede con la loro sottoscrizione di mano propria, e sigillo, & à tali estratti, eemplati, e registrati s'habbià dare prestar' ampla, & intiera fede, tanto in giuditio come fuori, e come se fosseron' l'istessi authenticici originali, tenendo l'Archivista un'libro repertorio separato per il suddetto effetto, nel qual' istessamente registrerà il cognome e poi il nome delle persone che haveranno presentate tali scritture, e nel medesimo modo, e forma, che si dirà nell' infraferitto capitolo decimo quarto, & haverà esso Archivista per sua mercede di tal' authenticatione e registratura carentani sei, come al capitolo secondo, la copia però doverà essere fatta à spese del ricercante. Calo poi si ritrovasse, che alcuno di dette persone facesse, ò volesse, over' havesse fatto registrare, come di sopra, scritture, privilegi, Instrumenti, & altre cose simili, che fosseron' falsi, o sospetti, quella, oltre le pene legali, e statutarie, incorri nella pena di cento fiorini da essere applicata, come sopra.

Ottavo doverà ogni Notaro al tempo del suo ingresso nel Collegio de' Notari, oltre il giuramento solito à prestarsi in quella fontione, specialmentè giurare anco l'osservanza de' presenti capitoli.

Nono, e perche l'incaminamento, e conservazione di questo Archivio ricerca l'assistenza di persona sufficiente, sotto la di cui directione vengano pòtualmente eseguiti li presenti ordini. Perciò li Sig. Consoli, e Provveditori di questa Città al principio dell'anno, al tempo dell' electione de' nuovi officii annuali, e finito, che sarà l'officio dell' Archivista, còforme il solito elegeràno una persona, che s'ii Notaro Collegiato di Trento, idonea, d'ogni integrità e sufficienza, per Archivista, ò s'ii Registratore la qual' debbi avere il totale governo dell' Archivio, e Registro, sotto il suo Carico, e diligente Custodia, come segue.

Decimo, il suddetto Archivista, ò s'ii Registratore, che di tempo, in tempo farà eletto, doverà prestare il giuramento in mani del Magistrato Consolare, d'esercitare il suo officio diligentemente, e fedelmente nel modo, e forma delli seguenti capitoli, & in oltre doverà prestare idonea signurtà d' esercitare fedelmente l'officio suo per la somma di Ragnesi cinquecento; Il qual Archivista, e Registratore durerà nel suo officio almeno tre anni intieri, e concorrendovi il merito potrà essere confermato d'avantaggio, ancora altri anni tre mà non più oltre.

Vndecimo, durante tal' officio, non potrà l'Archivista esser' eletto ad alcuna altra carica publica di questa Città, acciò con maggior' sollecitudine, & assistenza possi applicare à quello, à cui doverà sempre personalmente assistere, e non col mezzo d'altre persone.

Duodecimo non sarà lecito all' Archivista cedere ad altri tal' officio, senza il consenso, e placet del magistrato Consolare, al qual resterà bensì riservata sempre

sepre la facultà, di poter licètiare, e rimovere detto Archivista dal suo officio, quello non ancora spirato, quando vi concorri però giusta, e legitima causa.

Decimoterzo, sarà obligato l'Archivista, e Registratore, che di tempo, in tempo farà di ligare, e cucire diligentemente tutti l' instrumenti, & altre cose, che di mano, in mano si presenteranno, e li verranno consegnate, in tre libri, ò sino protocolli, con buoni cartoni separati uno dall'altro, cioè in uno di quelli legarà, è registrerà le ultime dispositioni, e volontà nel secondo li contratti, è nel terzo le sentenze, e procure generalissime, con notare sopra cadaun' folio di detti libri il suo numero, principiando dal numero primo è così di mano, in mano, e di più sopra cadaun' rogito il giorno, & anno della presentata, che li farà il Notaro, de quali libri, ogn'anno se nè farà un nuovo e si doverà scrivere sopra de Cartoni de medemi l'anno, e le materie, che contengono, acciò non naschi confusione.

Decimo quarto, nel luogo dell' Archivio doveranno tenersi in oltre altri tre libri grandi con l'Alfabetto, che doveranno servire per repertorio, nelli quali l'Archivista, ò sù Registratore, che di tempo in tempo sarà, doverà diligentemente notare, e icrivere secondo l'Alfabetto le persone d'ambi li contrahenti, ò più principiando dal cognome, e poi dal nome, con quello del Padre delli medemi, acciò più facilmente si possi ritrovare quello verrà ricercato, in uno de quali libri nel modo suddetto, si noteranno le persone, che hanno fatte l'ultime volontà presentate all'Archivio, e registrate con esprimere l'anno, in qual' protocollo sino, à qual' foglio, il nome, e cognome del Notaro, che se nè è rogato; nel secondo rispetto ai contratti li cognomi, e poi li nomi delli contrahenti, cosa nel contratto si contenga, l'anno, il protocollo, il foglio, & il Notaro come sopra, e nel terzo in quanto riguarda le sentenze, e procure debbi l'Archivista osservare il modo, come sopra delli contratti.

Decimo quinto, che l'Archivista, ò sù Registratore, che di tempo, in tempo farà, nõ possi sotto qual si voglia pretesto, e modo entrare nel luogo del Registro, ove sono riposti i protocolli dell'Archivio, & altre scritture, nel tempo di notte, nè altrimenti tenerlo aperto, sonata, che sarà l'Ave Maria di sera, ò avanti quella della matina, mà doverà tenere le Porte & Vscii d'esso Archivio, e Registro ben' chiusi, e custoditi, tenendo presso se il Sigillo, e le chiavi di detto Archivio, nè mai durante il suo officio, consignare ad alcuno l'uno, ò l'altre, sotto pena in cadauno di detti casi di spergiuro, e di Ragnesi cinquanta tante, quante volte sarà contraffatto, d'esser applicata come sopra, e di rizzare tutti li danni, spese, & interessi, che alcuno per la suddetta causa patir potesse.

Decimo sesto, che l'Archivista, e Registratore, che di tempo, in tempo farà, sù tenuto, & obligato comparere nel luogo dell'Archivio, almeno due giorni

giorni in settimana, cioè il Martedì, e Giovedì, & ivi starlene due hore la mattina, cioè dalle otto fino le dieci, e doppo pranzo, dall' una fino alle tre di Castello continue, e più, conforme il bisogno richiederà, sotto pena ogni volta, che mancherà di comparere, & ivi dimorare come sopra di Ragnesi vinticinque da esser applicata, come sopra.

Decimo settimo, non doverà l' Archivista concedere commodità ad' alcuno di scrivere in detto luogo dell' Archivio, mà occorrendo à qualche persona qualche nota, la farà detto Archivista di sua mano, e quella consegnerà al ricercante sotto pena in caso di contraffazione di Ragnesi cinquanta, d' applicarsi come sopra.

Decimo ottavo, che l' Archivista, e Registratore, che di tempo in tempo farà, venendo ricercato da qualunque persona à ritrovare qualche instrumento, ò scrittura, qual' s'ii stata presentata nel' Archivio, e Registro, quella la debbi ricercare nel termine di trè giorni dall' insinuazione, e ritrovatala, riferire à colui, che la ricerca, con questo però, che per modo alcuno non possi darla fuori, ò farne copia, ovvero mostrarla, se non sarà passato il tempo di riscuoterla, come nel seguente capo, senza commissione del Clar. Sig. Podestà, ò altri giudici cum causæ cognitione: Ecce tuati però l' interessati specificati in detti instrumenti, è scritture, e descendenti, heredi, ovvero cessionarij (passato però il tempo suddetto), e per tale farica esso Archiv. e Registratore habbia dal ricercante, e dimandante carentani sei, se non farà de nominati nella scrittura, ò instrumento come sopra, e dalli nominati, descendenti, successori, ò suoi heredi solo carentani trè, è contrafacendo incorri nell' antedetta pena di Ragnesi vinticinque per la prima volta, e per la seconda di Ragnesi cinquanta il tutto d' applicarsi come sopra, si come della privatione immediate dell' officio.

Decimo nono, ogni volta, che occorrerà cavar' alcun rogito, presentato all' Archivio, ad istanza d'alcuno, e nel modo, e forma, che parla il prossimo antecedente capitolo decimo ottavo, l' Archivista, e Registratore, che di tempo, in tempo farà, s'ii tenuto, & obligato prima d'extraerlo, rimandare il dimandante, e ricercante al Notaro rogato di tal' rogito, ò alli di lui eredi, per sapere se quello s'ii stato una volta estratto dal di lui protocollo, ovvero se farà passata la prescrizione statutaria, & essèdo stato una volta estratto quello dal protocollo, ovvero passata la suddetta prescrizione, in quel' caso esso Archivista, e Registratore lo potrà estrarre dal Protocollo dell' Archivio, e dare la copia autentica al ricercante, con farsi pagare dal medemo la quarta parte della mercede prescritta dal statuto, quale doverà essere divisa ugualmente in due parti, una de quali sarà dell' Archivista, e Registratore, l'altra doverà servire per beneficio dell' Archivio, obligando il medemo Archivista, e Registratore, sotto vincolo di giuramento, e di Ragnesi vinticinque d' appli-

d'applicarsi, come sopra, à dover' tenere minuto conto, e fedele, di tutto ciò, come anche delle condane, per render quello poi esatamente ad'ogni richiesta del Magistrato Consolare. Gli estratti però da farsi d'alcuna scrittura dall'Archivio, come nel presente capitolo, li doverà scrivere tutti intieri, & autenticarli di propria mano l'istesso Archivista, & in caso di qualche impotenza naturale, e non altrimenti, doverà servirsi d'alcun altro Notaro Colleggiato di questa Città, con la continua assistenza d'esso Archivista, è di consenso del Magistrato Consolare, esclusi sempre li scrivanti, & altri copisti, e ciò sotto pena della perdita delle mercedi, e di Ragnesi vinticinque d'applicarsi come avanti.

Vigesimo, ch' il Registratore, & Archivista, che di tempo in tempo farà, non possi, nè debba ricevere da qual si voglia persona alcuna scrittura, ò rogito, per essere messo, e registrato nel Archivio in altro luogo, che in quello destinato per il suddetto Archivio, sotto pena di Ragnesi vinticinque, tante, quante volte sarà contrariato, d'applicarsi come sopra, &c.

Vigesimo primo, che l'Archivista, e Registratore, che di tempo in tempo farà, non possi nè debba sotto qualsivoglia pretesto permettere, ch' alcuno entri nel luogo, ove saranno riposti, e registrati li protocolli, & altre scritture presentate in Archivio, nè men' esso potrà portare, ò lasciar' portare, senza licenza, ò comando delli Sig. Consoli, fuori del luogo dell'Archivio, ovvero n'apergiar da altri alcun'libro, ò scrittura, la quale s'ii stata una volta presentata, e notata, sotto pena in ogni di detti casi, e per qualunque volta di Ragnesi cinquanta da applicarsi come sopra, e di refar tutti li danni, spese, & interessi, che per tal' causa alcun' patir' potesse.

Vigesimo secondo, dandosi il caso d' infirmità, ò legitima assenza dell' Archivista, doverà esso quella insinuare, ò far insinuare à Sig. Consoli, acciò possino provvedere per tanto d'altra persona, sotto il medesimo giuramento, e condizioni, à quali, è obligato l'Archivista, le di cui veci supplisce, perche l'officio dell'Archivio non resti impedito.

Vigesimo terzo, doverà l'Archivista consegnare li proprii suoi rogiti, che durante il di lui officio, sarà per fare, nel modo, e sotto le pene sopradette coll' intervento, & assistenza del Cancelliere del magistrato Consolare, senza veruna mercede.

Vigesimo quarto, sarà tenuto ogn' Archivista all' ingresso del suo officio, fare vna descrizione, & inventario delle scritture, che si troveranno in Archivio, e di quelle renderne conto al successore, coll' assistenza di due Sig. Consoli, da deputarsi del magistrato Consolare.

Vigesimo quinto, che se col' mettere in esecuzione li soprascritti capitoli, occorresse aggiungere à quelli, moderarli, ò diminuirli si possi ciò fare, in conformità dell' emergenza, che insegnerà l'uso pratico, per sempre, di ben'
in me.

in meglio conseguirne maggiore stabilimento dell'Archivio, con pattecipatione e però, è consenso dell' Eccelsa Superiorità.

Vigesimo sesto, Contravenendo alli soprascritti capitoli ovvero ad alcun d' essi l' Archivista, e Regigatore, oltre le pene sopra disposte incorrerà anco nella privatione dell' officio ipso facto, al quale non potrà mai più in avvenire esser' eletto.

IOANNES MICHAEL

DEI GRATIA EPISCOPVS, ET PRINCEPS TRIDENTI COMES
A SPAVR, &c.


NOtum facimus tenore presentium, quod cum per mag. & Honorand: Fideles Nobis Dilectos Consules huius nostræ Civitatis Tridenti, nobis exhibita fuerint viginti sex capitula, restaurationem, seu erectionem, & directionem Publici Archivii concernentia, supplicantes, ut eadem auctoritate nostra ordinaria admittere, approbare, & confirmare dignemur. Habito proinde maturo Consilio, etiam Consiliatorum Nostrorum, ad statum, & commodum Civium Nostrorum promovendum intenti, eorundem precibus benignè annuentes, prædicta capitula viginti sex admittere, approbare, & confirmare duximus, prout auctoritate Nostra ordinaria tenore presentium admittimus, approbamus, & confirmamus, prout ex rescripto ad eorundem preces hodierna die emanato, mandantes eadem publicari, & districtè observari, sub pœnis in illis contentis. Iure nostro, & superioritatis Nostræ salvo semper manente. In cuius rei fidem, & testimonium presentes fieri Nostræ Sigillo iussimus, & fecimus communiri.


Dat. Tridenti ex Arce nostra Boni Consilii die 24. Iulii 1699.


Ad Mand. Celsit. Suę Rever. in Conf.

Franciscus Antonius de Albertis Canc.

Bernardinus Mancè Secret.







Biblioteca
Comunale

1-OP
a
70

TRENTO

CONSTITVTIONI.
E CAPITOLI
PER L'ERETTIONE , E MANTENIMENTO
DELL'
ARCHIUO PVBLICO
CITTÀ' DI TRENTO.

P. Procuratori



~~~~~  
In TRENTO, Per Francesco Celva, Con Lic. de' Sup.  
M. DC. LXXXIX.